ACCORDO QUADRO SINDACALE
RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI TELECAMERE

Tra

In data 14 Dicembre 2018 presso Studio Associato Pagani, in Milano, Viale Tunisia, 27 si sono incontrate:

– per PARTESA S.r.l. e PARTESA TRENTINO S.r.l., il Sig. Alfonso Cionti munito dei relativi poteri di firma, assistito dagli Avv.ti Marilena Ferramosca e Giovanni Improta dello Studio Associato Pagani (di seguito la "Società")

e

– le Organizzazioni Sindacali Nazionali: Filcams CGIL, rappresentata dal Sig. Massimo Mensi, Fisascat-CISL, rappresentata dal Sig. Dario Campeotto (di seguito le "OO.SS." ed, unitamente alla Società, le "Parti")

Premesso che

- la Società - appartenente al Gruppo Heineken - è un'azienda di food & beverage svolgente attività di vendita, distribuzione, consulenza e formazione nel canale Ho.re.ca., in ordine alla quale si rende necessario garantire un elevato grado di protezione del patrimonio aziendale (persone e beni), con conseguente predisposizione di sistemi di sicurezza che siano in grado di rilevare gli eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno delle diverse aree aziendali e/o, in ogni caso, eventuali furti di prodotti e/o illeciti da chiunque commessi;
- la Società ha quindi la necessità di avvalersi nelle numerose sedi aziendali, presenti su tutto il territorio nazionale, di un sistema di videosorveglianza mediante il posizionamento di telecamere sia all'interno che all'esterno degli spazi aziendali;
- è in ogni caso escluso che tale sistema possa essere utilizzato dalla Società per fini disciplinari al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
- l'art. 4, comma 1, L n. 300/70 ("Statuto Lavoratori") - così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 151/15, dispone che *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali;*
- *In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale* (...)";
- Nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dal citato art. 4, è reciproco intendimento delle Parti regolamentare la materia nell'ambito del presente Accordo Quadro, demandando la discussione a livello territoriale nell'ambito di specifici accordi - secondo lo schema qui allegato - con le R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS, territoriali, come previsto dalle normative di legge;
- ai fini del presente Accordo Quadro, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità, pertinenza e proporzionalità delle operazioni consentite, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo Quadro, le Parti convengono quanto segue.

1. <u>Finalità dei sistemi di videosorveglianza</u>

 I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza e salvaguardia dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché alla tutela dell'integrità del patrimonio della Società.

 L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto Lavoratori, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di Privacy.

 Saranno rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza ai sensi dell'art. 3 del Codice della Privacy e il trattamento dei dati avverrà secondo correttezza e solo per scopi determinati, espliciti e legittimi.

2. <u>Telecamere</u>

 Gli impianti di videosorveglianza saranno costituiti da telecamere indicate nelle schede tecniche e allegate agli accordi territoriali con R.S.A./R.S.U. e, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali.

 Le telecamere non potranno comunque essere posizionate nelle sale ristoro riservate al personale, nei servizi igienici ed anche nelle sale adibite alle riunioni del personale.

Gli interventi di tipo tecnico e manutentivo dei sistemi di videosorveglianza potranno essere effettuati solo da una società terza che sia incaricata di occuparsi dei predetti sistemi (il "Fornitore") ed — *inter alia* — riguarderanno, ove strettamente necessario, verifiche periodiche (a) sull'integrità e sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, (b) sull'integrità dei dati rilevati e/o di eventuali tentativi di accesso non autorizzati, nonché (c) volte a garantire la sicurezza del sistema stesso, oltreché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi.

3. <u>Caratteristiche tecniche</u>

L'iniziale composizione dell'impianto di videosorveglianza, rappresentato dalle telecamere indicate negli accordi a livello territoriale, dai monitor, dal supporto digitale di registrazione, potrà essere implementato e/o modificato nel tempo per esigenze strettamente connesse e coerenti alle ragioni legittimanti il controllo (esempio: modifica dello stato dei luoghi, diverso posizionamento dei prodotti).

In tale scenario la Società provvederà a dare preventiva segnalazione alle OO.SS. Territoriali, rendendosi disponibili ad un eventuale confronto.

Scopo di tale sistema è la sorveglianza del perimetro dell'edificio, dei relativi accessi e delle zone interne più ad alto rischio, inclusi i magazzini/depositi.

Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso ed accessibile in loco e da remoto, anche in tempo reale, solo dal Responsabile Privacy e dal relativo Responsabile Videosorveglianza (il 'Personale Qualificato"), espressamente autorizzati dalla Società.

L'accesso delle immagini, sia da remoto che "in loco", da parte del Personale Qualificato ovvero dei tecnici degli impianti (il 'Fornitore') sarà tracciato tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione del *"log di accesso"* per un periodo di almeno 6 mesi.

Le immagini vengono registrate su supporto digitale a ciclo continuo 24 ore su 24; tale registrazione è sovrapposta e auto—cancellante. Le immagini registrate rimangono disponibili per la visione al massimo per 24 ore prima di essere sovrascritte, fatte salve specifiche esigenze di conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, ovvero per specifica richiesta investigativa delle autorità competenti. Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto qui indicato è prevista, come detto, solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi che seguono, solo al Personale Qualificato.

4. <u>Ubicazione del supporto digitale di registrazione</u>

La collocazione del supporto digitale di registrazione relativo alle diverse sedi aziendali sarà indicata negli accordi a livello territoriale e non sarà accessibile al personale non autorizzato. Si precisa come, in ragione delle attuali tecnologie e delle strumentazioni utilizzate dalla Società, le videoregistrazioni saranno accessibili anche in remoto, ferma tale prerogativa per il solo Personale Qualificato.

L'accesso al supporto digitale di registrazione e/o al sistema — eventualmente, anche non fisico e/o con tecnologia cd. *"cloud'* che dovesse contenere le stesse immagini — è consentito parimenti ai tecnici del Fornitore, in caso di manutenzione periodica o di interventi per guasti e/o malfunzionamenti.

5. <u>Utilizzo delle immagini</u>

In caso di commissione di un fatto illecito ed a seguito di formale denuncia, su richiesta delle autorità competenti, il Personale Qualificato scaricherà la traccia dal supporto digitale di registrazione e/o dal diverso supporto — eventualmente, anche non fisico e/o con tecnologia cd. *"cloud'* — utilizzato dalla Società, annotandone la data e le motivazioni sull'apposito registro e verranno consegnate all'autorità di pubblica sicurezza.

In caso di fatti e/o condotte illecite di particolare gravità e che impongano l'intervento immediato delle Forze dell'Ordine, le immagini potranno invece essere visionate immediatamente e/o in tempo reale dal suddetto Personale Qualificato

Una volta disposta la citata formale denuncia, il solo Personale Qualificato potrà utilizzare le suddette immagini al solo fine di verificare la tipologia di illecito commesso e/o le relative modalità di esecuzione, per poter disporre tutte le misure e/o azioni correttive, anche di natura preventiva, idonee ad escludere e/o mitigare il più possibile il ripetersi di detti eventi.

Gli accessi alle immagini saranno debitamente registrati dal sistema e nell'apposito registro presente presso la sede legale, i cui dati saranno messi in visione alle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, dietro richiesta.

6. Rintracciabilità dei dati

I tecnici del Fornitore che si occuperanno dell'assistenza degli impianti saranno tenuti, in occasione di ogni intervento manutentivo (secondo le modalità concordate nel presente Accordo Quadro), a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- il nominativo del tecnico che ha operato;
- le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che i tecnici del Fornitore sono adeguatamente formati e seguiranno sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute, sempre effettuate esclusivamente secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente Accordo Quadro.

7. Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dalle disposizioni in materia di Privacy la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica avente come dicitura: ***"AREA VIDEOSORVEGLIATA"***, informa ogni interessato che accede in area videosorvegliata nonché comunica che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne, tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi, inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti che hanno accesso ai dati;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Accordo Quadro e sullo specifico accordo a livello territoriale.

8. Livello Territoriale

Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

- la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali il presente accordo per condividere la descrizione di strumenti e sistemi e un invito all'esame locale della regolamentazione concordata;
- si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro (Allegato B), con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
- fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 15 giorni dalla proposta, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

9. Disposizioni finali

Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, le stesse si impegnano ad incontrarsi annualmente per un'informativa sull'applicazione del presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

PARTESA S.r.l.

PARTESA TRENTINO S.r.l.

OO.SS.

ALLEGATO B — Schema di "Accordo sindacale territoriale"

In data _____ presso la sede di Partesa, Viale Edison 110, Sesto San Giovanni (MI) si sono incontrate:
per PARTESA S.r.l. e per PARTESA TRENTINO S.r.l., il Sig. Alfonso Cionti munito dei relativi poteri di firma (di seguito la "Società")

e

le Organizzazioni Sindacali Territoriali: Filcams CGIL, rappresentata dal Sig. _____, Fisascat—CISL, rappresentata dal Sig. _____, Uiltucs rappresentata dal Sig. _____, (di seguito le "OO.SS." ed, unitamente alla Società, le "Parti")

Premesso che:

- la Società e le OO.SS. in data 1.12.2018 hanno sottoscritto a livello nazionale un Accordo Quadro per disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nelle sedi aziendali della Società dislocati sul territorio nazionale, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni unità sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale (l'Accordo Quadro');
- nella sede di _____(ES: Sesto San Giovanni) si rende necessaria l'installazione delle telecamere di videosorveglianza, al fine di garantire un elevato grado di protezione del patrimonio aziendale e di aumentare la sicurezza dei propri dipendenti impiegati all'interno della sede, con conseguente predisposizione di sistemi di sicurezza che siano in grado di rilevare gli eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno delle diverse aree aziendali (piazzale d'ingresso e piazzale antistante i capannoni aziendali) e/o, in ogni caso, eventuali furti di materiali e/o prodotti e/o illeciti da chiunque commessi.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. le Premesse e l'Accordo Quadro sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
2. L'impianto dì videosorveglianza prevede l'installazione di n, ... telecamere, di cui n ... interne e n ... esterne.
3. Le telecamere rimarranno accese 24 ore su 24 e sono collegate a « ... monitor e a n. ... supporto digitale di video sorveglianza.
4. Le zone interessate dalla videosorveglianza saranno le seguenti _____
5. Le telecamere e i monitor saranno posizionate nei seguenti luoghi _____
6. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti.
7. Il Personale Qualificato è così identificato: _____
8. Il Fornitore è il seguente: _____. Resta inteso che nelle ipotesi di cambi di appalto, verrà comunicato il nominativo del nuovo fornitore.
9. Per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo delle immagini, le modalità di utilizzo delle stesse, si rimanda all'Accordo Quadro - capoverso "Utilizzo delle immagini";
10. Il presente accordo supera e sostituisce integralmente eventuali autorizzazioni pregresse.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda all'Accordo Quadro ed a quanto disposto dall'art. 4, L. n. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 151/15.

Letto, confermato e sottoscritto

PARTESA S.r.l.

PARTESA TRENTINO S.r.l.

OO.SS.
